# **Gestione-Rifiuti.it**

# Decreto 2 maggio 2006

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n. 108 del 11-5-2006)

(con **comunicato** ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto in particolare l'art. 212, comma 23, del suddetto decreto, che prevede l'istituzione presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel

rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ravvisata la necessita' di determinare gli aspetti procedurali relativi alla gestione dei registri, nel rispetto del principio di volontarieta' dell'inserimento dei dati previsti dal citato art. 212, comma 23, da parte delle imprese;

Considerata comunque la necessita' dell'integrale rispetto della disciplina vigente in tema di riservatezza, con particolare riguardo ai principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Considerato altresi' che dalla tenuta dei registri non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Decreta:

## Art. 1.

# Oggetto della disciplina

- 1. Il presente decreto norma la gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, istituiti presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. Gli elementi identificativi delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, sono inseriti a seguito di specifica domanda avanzata dall'impresa interessata al Comitato nazionale gestori ambientali.

## Art. 2.

# Pubblicazione dei registri ed elementi identificativi delle imprese

1. I registri di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito http://www.albogestoririfiuti.it e contengono, per ciascuna impresa, i dati anagrafici identificanti l'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, le tipologie dei rifiuti gestiti ed i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, gli estremi identificativi dell'atto autorizzativo e le date di inizio dell'efficacia e di scadenza





# **Gestione-Rifiuti.it**

dell'autorizzazione, nonche' ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa.

- 2. Il Comitato nazionale dell'albo mette a disposizione delle amministrazioni autorizzanti un sistema telematico per la ricezione delle informazioni secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
- 3. I protocolli, il formato dei dati, e le altre informazioni standard saranno definiti attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato regioni al fine di armonizzare il flusso in entrata ed in uscita delle reciproche informazioni.
- 4. L'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sara' effettuato almeno ogni trenta giorni, secondo delibera del Comitato nazionale gestori ambientali.
- 5. La pubblicazione dei registri di cui al comma 1 ha esclusivamente valore ricognitivo e di pubblicita' notizia, e non sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorita'.
- 6. Il Comitato nazionale dell'albo con cadenza almeno semestrale, e previa convenzione, trasmette i dati contenuti nei registri alle amministrazioni pubbliche interessate ed all'autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per favorire lo svolgimento delle attivita' istituzionali.

#### Art. 3.

# Pubblicazione iniziale dei registri

- 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale l'elenco delle imprese con autorizzazione vigente alla data dell'invio con i medesimi contenuti di cui all'art. 2, comma 1. Le variazioni intervenute nel corso della validita' dell'autorizzazione, il rilascio di nuove autorizzazioni o il loro rinnovo devono essere comunicati al Comitato nazionale dell'albo entro trenta giorni del loro verificarsi.
- 2. Le modalita' di trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 potranno essere effettuate con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 o con la trasmissione di copia cartacea dell'atto autorizzativo.
- 3. Nel caso di ritardo dell'amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.

# Art. 4.

# Divulgazione dei registri

- 1. La richiesta di inserimento nei registri, su base volontaria da parte delle imprese autorizzate, degli elementi identificativi delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, autorizza il Comitato nazionale dell'albo a rendere consultabili i registri oggetto del presente decreto agli operatori, secondo le modalita' fissate con specifica delibera del Comitato nazionale dell'albo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 2. I registri stessi sono disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i criteri fissati dal decreto legislativo stesso. Il Comitato nazionale dell'albo, con specifica delibera, determina le modalita' di attuazione del presente comma.

## Art. 5.

## Disposizioni finali

- 1. E' fatto salvo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica.





# Gestione-Rifiuti.it

- 3. Alle spese di funzionamento degli albi di cui all'art. 1, comma i, si provvede con le entrate determinate ai sensi dell'art. 212, commi 16 e 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 4. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: Matteoli

 $\textbf{\textit{Fonte:}}\ \textit{questo documento \`e stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio della\ \textit{Gazzetta}\ \textit{Ufficiale della}\ \textit{Repubblica}\ \textit{Italiana}$ 



